

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1283 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2021

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.
- (2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha pubblicato un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di queste combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure la notifica è stata respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del medesimo regolamento. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: metam-sodio (tipi di prodotto 9 e 11); tiram (tipo di prodotto 9); bronopol (tipo di prodotto 9); acido perossottanoico (tipi di prodotto 2, 3, 4); malto, estratto: estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da *Hordeum*, *Gramineae* (tipo di prodotto 19); 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (tipo di prodotto 13).
- (4) Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: argento, come nanomateriale (tipi di prodotto 2, 4, 9); olio di *Eucalyptus citriodora* e citronellale, idrato, ciclizzato (tipo di prodotto 19); 2-idrossi- $\alpha,\alpha,4$ -trimetilcicloesanimetanololo (tipo di prodotto 19); diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio (tipi di prodotto 2, 3, 4, 5, 11); ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi (tipo di prodotto 4); *oleoresin capsicum* (tipo di prodotto 19); *capsicum annuum*, estratto (tipo di prodotto 19); massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammide (tipo di prodotto 19).

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7	9
206	Tiram	BE	205-286-2	137-26-8	9
210	Metam-sodio	BE	205-293-0	137-42-8	9, 11
1023	Argento, come nanomateriale	SE	231-131-3	7440-22-4	2, 4, 9
494	2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2	13
1047	Olio di <i>Eucalyptus citriodora</i> e citronellale, idrato, ciclizzato	CZ	Non disponibile	Non disponibile	19
609	2-idrossi- $\alpha,\alpha,4$ -trimetilcicloesanemetanolo	CZ	255-953-7	42822-86-6	19
813	Acido perossioottanoico	FR	Non disponibile	33734-57-5	2, 3, 4
1044	Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio	DE	Non disponibile	Non disponibile	2, 3, 4, 5 e 11
1064	Malto, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui, ecc., ottenuti da <i>Hordeum</i> , <i>Gramineae</i>	AT	232-310-9	8002-48-0	19
692	Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2	4
1059	<i>Capsicum oleoresin</i> Estratti e loro derivati fisicamente modificati. È un prodotto che può contenere acidi resinici e i loro esteri, terpeni e i prodotti di ossidazione o polimerizzazione di questi terpeni (<i>Capsicum frutescens</i> , <i>Solanaceae</i>)	BE	Non disponibile	8023-77-6	19
1060	<i>Capsicum annuum</i> , estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui, ecc., ottenuti da <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanaceae</i>	BE	283-403-6	84625-29-6	19
1061	Massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammide	BE	Non disponibile	Non disponibile	19